

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 novembre 2010
— Commissione europea/Repubblica italiana(Causa C-47/09) ⁽¹⁾**(Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti di cacao e di cioccolato — Etichettatura — Aggiunta della parola «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all'etichettatura di taluni prodotti)**

(2011/C 30/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e D. Nardi, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 9) e dell'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29) — Etichettatura dei prodotti di cioccolato — Aggiunta dell'aggettivo «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all'etichettatura dei prodotti di cioccolato non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Dispositivo

1) *Prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, dell'art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento*

europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, e, dall'altra, del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 dicembre 2010**
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) —
Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet(Causa C-108/09) ⁽¹⁾**(Libera circolazione delle merci — Sanità pubblica — Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet — Normativa nazionale che autorizza la vendita di lenti a contatto nei soli negozi specializzati in dispositivi medici — Direttiva 2000/31/CE — Società dell'informazione — Commercio elettronico)**

(2011/C 30/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Ker-Optika Bt.

Convenuta: ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet — Normativa nazionale che riserva la vendita delle lenti a contatto ai soli negozi specializzati in dispositivi medici

Dispositivo

Le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), nei limiti in cui riguardano l'atto di vendita via Internet di siffatte lenti. Per contro, le norme nazionali concernenti la consegna di dette lenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE nonché la direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che autorizzi la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania)
— Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis**

(Causa C-145/09) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a) — Cittadino dell'Unione nato e residente da più di 30 anni nello Stato membro ospitante — Assenze dal territorio dello Stato membro ospitante — Condanne penali — Decisione di allontanamento — Motivi imperativi di pubblica sicurezza)

(2011/C 30/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Land Baden-Württemberg

Convenuto: Panagiotis Tsakouridis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e rettifiche GU L 229, pag. 35, GU L 197, pag. 34 nonché GU L 204, pag. 28) — Decisione di allontanamento adottata nei confronti di un cittadino comunitario, nato e residente da più di trenta anni nello Stato membro ospitante, a causa di diverse condanne penali — Interpretazione della nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» e delle condizioni che comportano la perdita della protezione contro l'allontanamento acquistata sulla base delle disposizioni sopra menzionate

Dispositivo

1) L'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell'Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell'interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l'interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.

2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell'art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell'art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

(¹) GU C 153 del 4.7.2009